



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Semplificazione PAC: ecoschemi e condizionalità

Dipartimento della Politica agricola comune e dello Sviluppo rurale

DISR III



Seminario informativo

31 ottobre 2024

Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 6</p> <p><i>(ex BCAA 4 della condizionalità 2014-2022)</i></p> <p><i>(cambia obiettivo rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Preservare la fertilità del suolo attraverso la protezione del suolo nei periodi più sensibili, ossia quello di massima piovosità (contrasto dei fenomeni di ruscellamento, con conseguente lisciviazione di nutrienti e perdita di sostanza organica).</i></p>	<p>A chi si applica Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti), su terreni privi di protezioni artificiali (ad esempio serre, tunnel)</p> <p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenere una copertura del suolo per 60 gg consecutivi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo (si controlla l'assenza di lavorazioni*), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro: <ol style="list-style-type: none"> copertura vegetale, ottenibile per inerbimento naturale o seminato*; lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente il periodo sensibile*. <p>* Per inerbimento spontaneo si intende assenza di lavorazioni; sono ammesse lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</p> <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> Inserimento della deroga per le colture sommerse, come il riso, con relativa giustificazione.



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 6</p> <p><i>(ex BCAA 4 della condizionalità 2014-2022)</i></p> <p><i>(cambia obiettivo rispetto alla Condizionalità 2014-2022)</i></p>	<p><i>Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili</i></p> <p>Cosa cambia? Il titolo della norma* ----->>></p>	<div data-bbox="970 254 2461 458" style="border: 1px solid #f08080; padding: 10px; margin-bottom: 20px;"> <p>Regolamento (UE) 2024/1468 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> </div> <p>«Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri»</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo <u>derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale</u> nelle regioni interessate. ➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa dall'anno di domanda 2024, senza approvazione della COM. <p>Questa disposizione esclude la necessità di un periodo di fermo lavorazioni estivo, come richiesto dalla COM in fase negoziale di approvazione del PSP.</p> <p><i>*Modifica che è stata presentata con emendamento III del PSP (notificato il 25 ottobre 2024).</i></p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione culturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p>	<p>A chi si applica (a partire dal 2024 – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023)</p> <p>Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.</p> <p>Sono, inoltre, esentate le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo culturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>A queste esenzioni, di derivazione dal greening, è stata aggiunta l'ulteriore esenzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • coltivazioni sommerse, come da titolo della norma

DM 29 febbraio 2024, n.101344, che modifica il DM 9 marzo 2023, n. 147385:

Modifica il punto elenco delle esenzioni, eliminando la lettera e). In coda al punto elenco, si introduce un nuovo capoverso «*Le superfici coltivate con metodo biologico certificate ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e le colture coltivate secondo le specifiche della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al sistema di qualità nazionale per la produzione integrata (SQNPI) sono considerate conformi ai requisiti della presente norma*», in allineamento con l'Allegato III del reg. (UE) 2021/2115



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p>Cosa cambia? Eliminazione della espressione segnalata</p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati</i></p>	<p>Obblighi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevedere un cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, a livello di parcella, almeno una volta l'anno. • Non è ammessa la monosuccessione, ad esempio, di frumento duro, tenero, triticale, spelta, farro, in quanto appartengono allo stesso genere botanico • Per il rispetto della norma, sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono ammesse le cover crops che permangono solitamente 60 giorni e non arrivano, quindi, al termine del ciclo produttivo <p>Deroghe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sui seminativi in regime di aridocoltura (debitamente giustificata) è ammessa la stessa coltura <u>per 2 anni</u>, purché la parcella rientri in una rotazione triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale. • Sui seminativi in zone montane è ammessa la stessa coltura <u>per 3 anni</u>, purché il terreno sia coperto da colture secondarie ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo, o, in alternativa, ogni anno, sia garantito un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p>Cosa cambia? Introduzione della diversificazione colturale*</p>	<p>Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i reg. (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Possibilità di introdurre, a livello nazionale, la diversificazione colturale, come opzione alternativa alla rotazione colturale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi: <ul style="list-style-type: none"> a) se la superficie aziendale a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi; b) se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi. ➤ Il beneficiario può scegliere se attuare sui seminativi la rotazione (come descritta nelle slide precedenti) o la diversificazione (con le stesse esenzioni previste per la rotazione) ➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa dall'anno di domanda 2024, senza approvazione della COM. <p><i>*Modifica che è stata presentata con emendamento III del PSP (notificato il 25 ottobre 2024).</i></p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 7</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, dove però era presente come diversificazione colturale)</i></p>	<p><i>Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse</i></p> <p>Cosa cambia? Introduzione della diversificazione colturale*</p>	<p>Diversificazione colturale come da <i>ex-greening</i>:</p> <p>Indicazione di cosa si intende per “diversificazione colturale”:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. colture appartenenti a generi botanici differenti; 2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee; 3. terreni lasciati a riposo; 4. erba o altre foraggere. <p>La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere.</p> <p>Il genere <i>Triticum spelta</i> è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.</p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p><i>B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p><i>C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p>	<p>A chi si applica</p> <p>Obbligo A., sui seminativi (a partire dal 2024* – inteso come anno «zero» - perché in deroga per il 2023**)</p> <p>Sono esentate dal rispetto dell'obbligo A. le aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari; <p>Obbligo B., su tutte le superfici agricole</p> <p>Obbligo C., su tutte le superfici agricole</p> <p>* <i>Il regolamento (UE) 2024/587 ha introdotto un'opzione alternativa per assolvere all'obbligo A</i></p> <p>** <i>Nel 2023, i beneficiari di ecoschemi e interventi agroambientali aventi la BCAA 8 come baseline per gli impegni in essi previsti, non hanno comunque potuto derogare dal rispetto dell'obbligo A sulle superfici oggetto di impegno.</i></p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p>A. <i>Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</i></p> <p>B. <i>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio</i></p> <p>C. <i>Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</i></p> <p><u>Obiettivo:</u> <i>Tutela della biodiversità e delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione di uccelli e impollinatori</i></p>	<p>Obblighi</p> <p>A. - Destinare una percentuale pari al 4% di seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5), e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B.</p> <p>In alternativa, il regolamento (UE) 2024/587 consente di assolvere all'obbligo del 4% attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o - colture azotofissatrici*, senza impiego di PF, e/o (Fattore Ponderazione: 1) - colture intercalari**, senza impiego di PF (Fattore Ponderazione: 1) <p>*elenco non esaustivo nel DM del 27 febbraio 2024, n. 96279 di attuazione del regolamento comunitario</p> <p>**lo scopo principale non è la raccolta ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo</p> <p>B. Mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</p> <p>C. Non eseguire potature tra il 15 maggio e il 15 agosto</p>

Deroghe

- Previste solo per impegni B. e C. e in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario, eliminazione di specie invadenti, pollonanti o non autoctone, interventi colturali di ordinaria manutenzione (ad esempio, diradamenti)



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>Cosa cambia? Eliminazione dell'obbligo A. dalla condizionalità, a patto che questo sia inserito all'interno di un ecoschema*</i></p>	<div data-bbox="963 311 2440 582" style="border: 1px solid #f08080; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Regolamento (UE) 2024/1468 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Titolo della norma</u> <ul style="list-style-type: none"> A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (non eliminazione) C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli ➤ Modifica con emendamento del PSP, ma attuativa dall'anno di domanda 2024, <u>solo se lo SM applica un ecoschema che includa il mantenimento delle superfici improduttive, compresi i terreni lasciati a riposo, o la creazione degli elementi caratteristici del paesaggio.</u> <p><i>*Modifica che è stata presentata con emendamento III del PSP (notificato il 25 ottobre 2024).</i></p>



Norma BCAA	Titolo	Novità
<p>BCAA 8</p> <p><i>(nuovo ingresso in condizionalità, di provenienza dal greening, per la parte inerente la percentuale del 4% di seminativi a superfici ed elementi non produttivi)</i></p>	<p><i>Cosa cambia? Eliminazione dell'obbligo A. dalla condizionalità, a patto che questo sia inserito all'interno di un ecoschema*</i></p>	<p>➤ <u>Titolo della norma</u></p> <p>A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi.</p> <p>A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (non eliminazione)</p> <p>A. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli</p> <p>A. <u>Su tutte le superfici agricole, mantenere gli elementi del paesaggio identificati territorialmente: stagni, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali.</u></p> <p>B. <u>Su tutte le superfici agricole, non eseguire potature tra il 15 maggio e il 15 agosto</u></p> <p>> Si elimina dal dispositivo della norma ogni riferimento all'ex obbligo A., comprese l'elenco delle esenzioni e l'elenco delle superfici non produttive (terreni a riposo, fasce tampone, fasce inerbite ecc.) ed elementi non produttivi che concorrevano al 4% di seminativi aziendali. Si elimina, quindi, anche il riferimento alla deroga parziale di cui al reg. (UE) 2024/587</p> <p>> Si eliminano le definizioni di terreno a riposo, fascia tampone e fascia inerbita.</p>



Attuazione nazionale del regolamento (UE) 2024/1468: DM 28 giugno 2024, n. 289235

Deroghe temporanee	Esenzioni specifiche
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mirate a determinate norme di condizionalità nel caso di condizioni meteorologiche avverse, in caso di condizioni meteorologiche che impediscano ai beneficiari di conformarsi alle norme BCAA in un determinato anno ✓ Limitate, nel tempo e nel loro campo di applicazione ai beneficiari o zone colpite dalle condizioni meteorologiche avverse ✓ Adottate con provvedimenti da Autorità nazionale, oppure regionale/provinciale competente, in quest'ultimo caso previa presentazione all'Autorità nazionale ✓ Una volta adottate, le deroghe sono trasmesse ad AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle deroghe nel corso dei controlli 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Limitate ad alcune norme (BCAA 5, 6, 7 e 9) ✓ Necessarie per porre rimedio a problemi specifici nell'applicazione di tali norme – ad es. particolari situazioni agronomiche/colture su specifici tipi di suolo o in caso di danneggiamento dei prati permanenti da parte di fauna selvatica o specie invasive - e non ostacolano in modo significativo il contributo di ciascuna di tali norme ai relativi obiettivi principali ✓ Presentate al Masaf (valutazione in accordo con AGEA relativamente alle modalità e agli strumenti di controllo) che le sottopone a preventiva approvazione della Commissione europea ✓ Hanno validità per l'intera programmazione 2023-2027





Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale

Autorità di Gestione del PSP 2023-2027

segreteria.dipeisr@masaf.gov.it

